



Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, e l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990 – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 marzo 2023, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. **11/2023**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

**VISTO** lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n. 16 del 30/4/2021;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera del CdA 29/2021 del 24/9/2021;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, approvato con decreto del Presidente del 15 marzo 2006;

**VISTO** il Regolamento del personale approvato con delibera del CdA 23/2022 del 30/5/2022;

**VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con delibera del CdA 3/2023 del 30 gennaio 2023;

**VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241 titolata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 12 laddove dispone “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;



**RAVVISATA** la necessità di provvedere;

**DELIBERA**

1. Di approvare il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, e l’attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell’art. 12 L. 241/1990” di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE  
*(Prof. Luca Crescenzi)*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
nella funzione di Segretario Verbalizzatore  
*(Roberto Tatarelli)*



Istituto Italiano di  
**STUDI GERMANICI**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E L'ATTRIBUZIONE DI  
VANTAGGI ECONOMICI**

(ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA N. 11/2023  
DEL 27 MARZO 2023**

## SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ART. 2 – CRITERI GENERALI .....	3
ART. 3 – SETTORI DI INTERVENTO.....	4
ART. 4 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E USO DEL LOGO .....	4
ART. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI .....	5
ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONI.....	5
ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	6
ART. 8 – MODALITÀ DI CONCESSIONE.....	7
ART. 9 – SPESE AMMISSIBILI.....	7
ART. 10 – EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI “VANTAGGI ECONOMICI” .....	7
ART. 11 – REVOCA DEL “VANTAGGIO ECONOMICO”.....	8
ART. 12 – GARANZIA .....	8
ART. 13 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI .....	9
ART. 14 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA.....	10
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE.....	10

## ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità ai quali l'IISG si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per progetti e iniziative di interesse generale e di avanzamento delle conoscenze per la collettività e l'ambiente culturale di riferimento, nel perseguimento degli scopi istituzionali e degli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 dello statuto, garantendo la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché il rispetto dei più generali principi di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione e del principio comunitario di non discriminazione.
2. Le tipologie di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 indicate come sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere ai fini del presente disciplinare sono di seguito denominate "vantaggi economici".
3. Le norme del presente regolamento non si applicano ai sussidi e a qualsiasi altro beneficio assistenziale e sociale reso a favore dei dipendenti, ai contributi legati a rapporti convenzionali e ad ogni altra tipologia non prevista dal successivo art. 3; nonché ai soggetti non ricompresi nell'art. 5.

## ART. 2 – CRITERI GENERALI

1. Il riconoscimento dei "vantaggi economici" tiene conto dei seguenti criteri:
  - utilità e rilievo dell'iniziativa;
  - originalità, innovatività, importanza e rilevanza sociale dell'attività svolta;
  - significatività del contributo per l'elevazione del benessere sociale e culturale della comunità di riferimento e per la valorizzazione dell'immagine di IISG e della comunità scientifica di appartenenza;
  - livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse;
  - rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'IISG;
  - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'IISG;
  - assenza di fini di lucro negli scopi dell'iniziativa;

- entità della spesa e risorse disponibili per la realizzazione dell'iniziativa;
  - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per la realizzazione dell'iniziativa programmata, modalità di svolgimento, materiali e attrezzature messe a disposizione del richiedente.
2. Fermo restando i sopra elencati criteri, verrà assicurata un'adeguata alternanza, a parità di condizioni, tra i soggetti che beneficiano delle agevolazioni.

### **ART. 3 - SETTORI DI INTERVENTO**

1. Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili, compatibilmente con quanto previsto dagli artt. 1 e 2 e dalle linee programmatiche adottate nei documenti di indirizzo strategico relativi all'arco temporale di riferimento, specifiche iniziative riconosciute di interesse scientifico e di immediate ricadute in termini di produzione di valore pubblico per la crescita della collettività nell'ambito culturale di riferimento.
2. Rientrano, in particolare, in tale ambito l'organizzazione di manifestazioni teatrali, letture pubbliche, spettacoli divulgativi della cultura germanica e nordica, mostre, convegni, congressi, conferenze e seminari in materie di interesse dell'IISG.

### **ART. 4 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E USO DEL LOGO**

1. L'IISG, al fine di dare applicazione al presente disciplinare, compatibilmente con le risorse disponibili, può concedere “vantaggi economici” per la realizzazione di iniziative giudicate di particolare rilievo e rientranti nei settori di intervento indicati nell'art. 3.
2. I “vantaggi economici” vengono erogati mediante una somma di denaro e/o benefici a sostegno delle iniziative.
3. Il materiale pubblicitario e divulgativo dell'iniziativa dovrà indicare: “realizzato con il contributo dell'IISG” e contenere il logo dell'IISG su concessione di utilizzo da parte del Presidente.
4. L'utilizzo del logo è consentito, previa autorizzazione del Presidente, alle seguenti condizioni:
  - a) l'uso del nome e del logo di IISG non abbia scopo pubblicitario di prodotti o

- servizi;
- b) l'uso del nome e del logo di IISG sia riferito alla specifica iniziativa oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata della stessa;
  - c) non sia arrecato in alcun modo nocumento al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione dell'IISG, e sia tenuto indenne IISG da qualsiasi danno o obbligo che alla stessa possa derivare al riguardo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome dell'IISG denigratorio o fuorviante per il pubblico.
5. In presenza di cause o motivi che possano pregiudicare il nome e/o l'immagine e/o il decoro e/o la reputazione dell'IISG, lo stesso può impedirne l'utilizzo insindacabilmente e senza preavviso.

#### **ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I “vantaggi economici” possono essere erogati a enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, organismi, soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro.

#### **ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONI**

1. Il soggetto richiedente la concessione dei “vantaggi economici” deve possedere, comprovandoli, i seguenti requisiti generali di ammissibilità:
- a) aver svolto la propria iniziativa in modo continuativo e senza fini di lucro;
  - b) rispettare l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
  - c) affidabilità soggettiva del richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività.
  - d) assenza di procedure fallimentari;
  - e) assenza di rapporti di debito con IISG;
  - f) assenza di provvedimenti escludenti la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Non possono beneficiare del sostegno finanziario le iniziative, i progetti e le attività:
- a) che esulano dalle finalità, dagli obiettivi di intervento e dai programmi dell'Ente;

- b) finalizzati al solo funzionamento del richiedente;
- c) presentate da soggetti, i cui rappresentanti legali, amministratori o direttori risultino condannati, salvo intervenuta riabilitazione, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica;
- d) presentate da soggetti non in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
- e) presentate da soggetti non in regola con la normativa antimafia e sugli aiuti di Stato.

#### **ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Il richiedente deve inoltrare con anticipo di almeno 45 giorni la domanda per la concessione di “vantaggio economico” al Presidente dell'IISG che sottoporrà la concessione all'approvazione del CdA.
2. La domanda, presentata secondo l'apposito modulo, sottoscritta dal legale rappresentante, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta, deve pervenire corredata di:
  - a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equivalente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
  - b) Indicazione della denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
  - c) relazione illustrativa del progetto dell'iniziativa che si intende realizzare, contenente in dettaglio le fasi di svolgimento dell'iniziativa, i fini da perseguire e i benefici da conseguire unitamente ad un piano economico finanziario indicante le spese relative alle iniziative programmate;
  - d) impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione entro 30 giorni dalla completa realizzazione dell'iniziativa;
  - e) dichiarazione attestante l'assenza di azioni lesive dell'immagine dell'Ente poste in essere dal richiedente;



- f) impegno ad acquisire le necessarie autorizzazioni ed a presentare le previste comunicazioni in materia di organizzazione e gestione di manifestazioni pubbliche;
- g) dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi assicurativi di legge;
- h) dichiarazione di avere piena conoscenza del presente regolamento e di osservarne le disposizioni.

#### **ART. 8 – MODALITÀ DI CONCESSIONE**

1. La concessione dei “vantaggi economici” avviene previa delibera del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Scientifico.
2. Il provvedimento di concessione del “vantaggio economico” è adottato dal Direttore Amministrativo che ne darà comunicazione immediata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'IISG mediante trasmissione del provvedimento stesso.

#### **ART. 9 – SPESE AMMISSIBILI**

1. Concorrono a formare il “vantaggio economico” tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle iniziative oggetto di “vantaggio economico”, documentabili attraverso fatture o documenti equipollenti intestati al beneficiario del contributo.

#### **ART. 10 – EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI “VANTAGGI ECONOMICI”**

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a produrre idonea documentazione attestante l'accettazione del “vantaggio economico” entro e non oltre 30 giorni, dal ricevimento della comunicazione di concessione dello stesso, presentando il modulo di accettazione debitamente compilato.
2. I soggetti richiedenti sono tenuti a produrre un resoconto dettagliato contenente un'analitica ricostruzione circa l'utilizzo delle somme erogate entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa presentando il modulo di rendicontazione debitamente compilato, specificando intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla

riscossione per conto dell'Ente.

3. Unitamente alla relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa, i soggetti richiedenti devono presentare un rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante e copie delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta.
4. L'erogazione del "vantaggio economico" è subordinata alla verifica amministrativa e contabile della certificazione attestante l'avvenuto conferimento

#### **ART. 11 – REVOCA DEL “VANTAGGIO ECONOMICO”**

1. L'IISG si riserva il diritto di revocare il vantaggio economico concesso, ma non ancora erogato, oppure la restituzione del medesimo, qualora sia già stato concesso ed erogato, nei sottoelencati casi:
  - a) la mancata presentazione di quanto richiesto dall'articolo 7;
  - b) la mancata realizzazione dell'iniziativa;
  - c) qualora si venga a conoscenza di azioni lesive dell'immagine dell'Ente poste in essere dal beneficiario o da terzi;
  - d) presentazione di dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.445/2000;
  - e) il venir meno di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6.
2. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.
3. Il "vantaggio economico" sarà proporzionalmente ridotto quando l'iniziativa risulti realizzata solo parzialmente.

#### **ART. 12 – GARANZIA**

1. L'IISG rimarrà estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i beneficiari ed i terzi. A tal fine non assumerà, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative alle quali abbia concesso "vantaggi economici".

2. Resta inteso che nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'IISG che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del "vantaggio economico" e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca. Il beneficiario sarà tenuto a manlevare, tenendo indenne l'IISG nella forma più ampia da qualsiasi rivendicazione in tal senso.
3. Il beneficiario sarà tenuto inoltre a manlevare, tenendo indenne l'IISG nella forma più ampia da qualsiasi rivendicazione e/o danno causato da iniziative poste in essere da parte del beneficiario e/o terzi a seguito di obbligazioni sorte con soggetti terzi in relazione alle iniziative connesse all'utilizzo dei "vantaggi economici" concessi ai sensi del presente disciplinare regolamento.
4. L'IISG è sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa in merito alla organizzazione e svolgimento di attività/iniziativa per le quali ha concesso, "vantaggi economici"; è sollevato altresì da qualsiasi azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi, come da dichiarazione espressamente resa nel modulo di richiesta.
5. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario, come da dichiarazione espressamente resa nel modulo di richiesta.

#### **ART. 13 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

1. La concessione dei "vantaggi economici" è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del d.lgs. 27 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.

#### **ART. 14 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA**

1. L'IISG, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, provvede a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione “vantaggi economici” nonché gli atti di concessione medesimi.

#### **ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.